

Convenzione

sulla certificazione di software aziendali

tra

Nome azienda	
Interlocutore	
Via	
NPA, località	
Telefono	
E-mail	
Sito web	
Software aziendale	
Supporto e-mail	

(in seguito denominata «azienda»)

e

Associazione Swissdec
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerna

Esperto/a:

Cognome, nome	
Via	
NPA, località	
Telefono	
E-mail	

in merito ai seguenti standard Swissdec

Standard salari CH (ELM) «Swissdec certified basic»	Versione (allegato 1) Inizio previsto: Fine prevista:
Standard prestazioni CH (KLE) «swissdec certified plus»	Versione (allegato 2) Inizio previsto: Fine prevista:
Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA) «swissdec certified plus»	Versione (allegato 3) Inizio previsto: Fine prevista:

1. Scopo e contenuto della convenzione

L'Associazione Swissdec mira alla standardizzazione, uniformazione e semplificazione della trasmissione (elettronica) di dati (in particolare di dati salariali, dati sulle prestazioni e dati finanziari). Con la certificazione dei software aziendali, nell'ottica di renderli conformi agli standard Swissdec oggetto della presente convenzione, si vuole garantire sia la qualità dei dati trasmessi sia la trasmissione standardizzata. Il vantaggio per i destinatari dei dati, rappresentati direttamente o indirettamente nell'Associazione Swissdec, sta nel fatto che ricevono i dati già in forma elettronica e di buona qualità. Ciò consente di elaborare i dati in modo automatico, riducendo nettamente il tempo impiegato per le revisioni e altri accertamenti manuali.

La presente convenzione regola i diritti e gli obblighi dell'azienda e dell'Associazione Swissdec in relazione alla consulenza, certificazione e ricertificazione o nuova certificazione del software di contabilità salariale secondo gli standard Swissdec concordati.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano automaticamente eventuali convenzioni ancora in essere concernenti la certificazione di software aziendali. I certificati rilasciati in base alle precedenti convenzioni conservano la loro validità fino all'emissione di un nuovo certificato, nella misura in cui venga versata la quota annua concordata in conformità alla cifra 8. Per le trasmissioni il vecchio certificato tecnico mantiene la propria validità fintanto che la versione certificata per cui è stato emesso viene supportata dal distributore e dal destinatario dei dati.

A seconda degli standard certificati, l'accordo contrattuale tra le parti si compone dei seguenti documenti:

- a) documento contrattuale esistente (convenzione);
- b) panoramica della certificazione – Standard salari CH (ELM) (allegato 1)
- c) panoramica della certificazione – Standard prestazioni CH (KLE) (allegato 2)
- d) panoramica della certificazione – Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA) (allegato 3)

Tutti gli allegati sono parte integrante della presente convenzione. In caso di contraddizione, le disposizioni più recenti prevalgono rispetto a quelle meno recenti e quelle particolari prevalgono rispetto a quelle generali contenute nei documenti elencati. Le disposizioni imperative delle direttive concernenti gli standard certificati Swissdec prevalgono di principio su tutte le altre disposizioni.

2. Prestazioni dell'Associazione Swissdec

2.1 Consulenza e certificazione

L'Associazione Swissdec fornisce consulenza all'azienda per l'intera durata della convenzione e assiste il produttore ERP durante il processo di certificazione in merito a questioni tecniche e specialistiche. Le prestazioni in tale contesto prevedono le posizioni seguenti:

- spiegazione delle direttive
- consulenza accompagnatoria durante lo sviluppo del prodotto
- assistenza e consulenza durante l'allestimento della documentazione secondo la cifra 7.2
- discussione e definizione dei casi test

Per quanto riguarda la certificazione, l'Associazione Swissdec fornisce le seguenti prestazioni:

- attuazione della certificazione, rilascio del certificato tecnico e cartaceo Swissdec
- pubblicazione del certificato sul sito web di Swissdec

L'Associazione Swissdec, inoltre, mette a disposizione dell'azienda diverse componenti tecniche a titolo di supporto.

Una descrizione dettagliata delle prestazioni offerte dall'Associazione Swissdec nel quadro della presente convenzione è riportata nei singoli allegati, che costituiscono parte integrante della convenzione.

2.2 Prestazioni dopo l'ottenimento della certificazione

Dopo aver ottenuto la certificazione, l'azienda può richiedere prestazioni di assistenza all'Associazione Swissdec in caso di problemi tecnici. Qualora si faccia capo a un partner commerciale secondo la cifra 3.2, il diritto di richiedere prestazioni di assistenza rimane esclusivamente all'azienda. L'Associazione Swissdec non è tenuta a rispondere a domande di supporto del partner commerciale.

L'azienda, anche dopo l'ottenimento della certificazione, può continuare a utilizzare le componenti tecniche descritte negli allegati, in base alla cifra 1 della presente convenzione. Le domande di supporto relative a tali componenti tecniche vengono trattate nel più breve tempo possibile (Best Effort) e fatturate secondo le disposizioni della presente convenzione. L'Associazione Swissdec non è tenuta a fornire nuove versioni delle componenti tecniche.

2.3 Ore di lavoro

Le prestazioni dell'Associazione Swissdec secondo le cifre 2.1 e 2.2 sono limitate a 75 ore di lavoro complessive per l'intera durata della convenzione, ovvero quattro anni.

Se il budget di tempo di 75 ore si esaurisce, l'azienda è ancora autorizzata a richiedere prestazioni di supporto e consulenza secondo le cifre 2.1 e 2.2. L'Associazione Swissdec fatturerà le ore di lavoro supplementari in conformità alla tariffa oraria secondo la cifra 8.

3. Certificazione

3.1 Certificati

Nel complesso, al momento è possibile certificare tre diversi standard Swissdec. La certificazione dello «Standard salari CH (ELM)» consente il rilascio di un certificato «swissdec certified basic».

Se vengono certificati anche lo Standard prestazioni CH (KLE) e lo Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA), viene rilasciato in aggiunta un certificato con la denominazione «swissdec certified plus».

3.2 Premesse per accordare il certificato

Il certificato è accordato se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti premesse:

1. Devono essere soddisfatti tutti i criteri imperativi in conformità alle direttive della versione certificata degli standard Swissdec.
2. I casi test previsti sono stati elaborati con successo.
3. L'azienda ha completato con successo le varie fasi della certificazione.
 - a. Il collaudo tecnico si è svolto con successo.
 - b. Il collaudo specialistico si è svolto con successo.
4. Il software fornito dall'azienda e dotato del certificato tecnico corrisponde alla versione per la quale è stato assegnato il certificato.
5. Il certificato è accordato con la riserva che in seguito, nell'esercizio produttivo, si verificherà che il certificato tecnico sia stato integrato correttamente nel software aziendale.

Una volta conseguita la prima certificazione, il software dell'azienda è dotato del certificato «swissdec certified basic» o «swissdec certified plus», a seconda dei criteri soddisfatti.

Un software certificato «swissdec certified plus» che viene fornito al cliente senza lo Standard prestazioni CH (KLE) e lo Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA) può essere distribuito solo con il certificato «swissdec certified basic».

Un software aziendale può essere denominato e distribuito come software certificato Swissdec solo se il trasmettitore (Transmitter) viene fornito senza costi aggiuntivi. Un software aziendale senza trasmettitore non si considera certificato, poiché la certificazione contiene sempre anche la trasmissione.

Se il software viene fornito in open source, il certificato è valido solo per la versione originale invariata. Non è invece valido per i software modificati nell'ambito della licenza open source, che devono essere certificati ex-novo.

Nel caso in cui l'azienda collabori con un partner commerciale che distribuisce il medesimo software certificato con un altro nome, il diritto di utilizzo disciplinato dalla presente convenzione relativo al certificato «swissdec certified basic» o «swissdec certified plus» comprende anche la distribuzione del medesimo software certificato con l'altro nome. A tal fine è necessario inviare una comunicazione scritta all'Associazione Swissdec con i seguenti dati, che l'Associazione stessa dovrà confermare:

- nome del partner commerciale (nome, indirizzo e numero di telefono)
- nome esatto del software
- conferma che a livello funzionale si tratta esattamente del medesimo software

L'azienda, inoltre, versa un indennizzo una tantum per gli oneri amministrativi di ogni singolo partner commerciale, secondo la cifra 8 della presente convenzione.

3.3 Certificato tecnico

Con il superamento della certificazione, l'azienda riceve un certificato tecnico che permette il trasferimento dei dati dal software certificato attraverso il distributore.

Il certificato tecnico può essere utilizzato solo in relazione al software certificato. La cessione del certificato tecnico a terzi costituisce una grave violazione del presente contratto e autorizza l'associazione Swissdec a rescindere il contratto senza preavviso per motivi importanti secondo la clausola 13.

In questo caso la Società sarà inoltre debitrice verso l'Associazione Swissdec di una penale contrattuale di CHF 10.000,00. Indipendentemente dal pagamento della penale contrattuale, la Società è obbligata ad adempiere i contenuti del presente accordo. L'Associazione Swissdec si riserva il diritto di intraprendere ulteriori azioni legali e di richiedere i danni.

3.4 Contenuto ed estensione della certificazione

La certificazione prevede la conferma dell'Associazione Swissdec che, al momento dell'esame, il software aziendale abbia soddisfatto tutte le esigenze in conformità alle rispettive direttive. Con la certificazione non viene però eseguito un esame generale di tutte le componenti tecniche del programma.

La descrizione dettagliata dello scopo, dello svolgimento e del contenuto della certificazione è riportata nei singoli allegati degli standard da certificare.

4. Rinnovo del certificato

4.1 Informazioni generali

Il certificato deve essere rinnovato nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del contratto secondo la cifra 13
- b) in caso di adattamenti al software aziendale certificato o al trasmettitore (Transmitter) riguardanti le basi legali o le direttive inerenti alla certificazione
- c) in caso di modifica delle basi legali
- d) in caso di modifica di parti importanti delle direttive Swissdec

L'azienda è tenuta a garantire che dispone, senza interruzioni temporali, di una convenzione valida con l'Associazione Swissdec. Si procede a una ricertificazione o nuova certificazione solo se, al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, viene stipulata una nuova convenzione tra l'azienda e l'Associazione Swissdec secondo la cifra 13. In presenza di interruzioni temporali, qualora volesse stipulare una nuova convenzione, l'azienda dovrebbe pagare retroattivamente l'indennizzo concordato secondo la cifra 13.

4.2 Nuova certificazione e ricertificazione

Ogni rinnovo del certificato deve essere effettuato sulla base della versione vigente dello standard Swissdec certificato pubblicata dall'Associazione Swissdec. Quest'ultima pubblica alla pagina www.swissdec.ch/it/direttive del suo sito Internet una panoramica delle versioni valide dei suoi standard. Se al momento di rinnovare la convenzione è disponibile una nuova versione degli standard certificati Swissdec, si procede a una nuova certificazione.

Il certificato già rilasciato mantiene la propria validità durante la nuova certificazione e scade non appena viene rilasciato il nuovo certificato conforme alla versione aggiornata degli standard Swissdec.

Per le trasmissioni il vecchio certificato tecnico mantiene la propria validità fintanto che tale versione certificata viene supportata dal distributore e dal destinatario dei dati.

Nell'elenco dei software aziendali certificati, consultabile alla pagina Internet www.swissdec.ch/it/software-certificati/ dell'Associazione Swissdec, risulta che l'azienda si trova in fase di ricertificazione e che il certificato è ancora valido.

Se al momento di rinnovare la convenzione non è disponibile una nuova versione degli standard certificati Swissdec, si procede ad una ricertificazione. Nel quadro della ricertificazione si verifica se il software aziendale soddisfa ancora le esigenze della versione certificata degli standard Swissdec. Il certificato tecnico emesso mantiene la propria validità durante la ricertificazione e dopo l'ottenimento di quest'ultima. Nell'elenco dei software aziendali certificati, consultabile alla pagina Internet www.swissdec.ch/it/software-certificati/ dell'Associazione Swissdec, risulta che l'azienda si trova in fase di ricertificazione e che il certificato già assegnato è ancora valido.

Se non viene stipulata una nuova convenzione, il certificato perde la propria validità alla scadenza della convenzione in essere. Si applicano le disposizioni di cui alla cifra 5. Su richiesta motivata dell'azienda, l'Associazione Swissdec può accordare una proroga di al massimo tre mesi.

4.3 Proroga del certificato

In casi eccezionali, l'Associazione Swissdec è autorizzata a prorogare la durata del certificato esistente dell'azienda, a condizione che sia disponibile una convenzione valida e che non si riesca a rinnovare in tempo il certificato per motivi imputabili all'Associazione Swissdec.

5. Estinzione del certificato

Il certificato si estingue nei seguenti casi:

- a) alla data di scadenza della convenzione secondo il punto 13, se non entra in vigore alcuna nuova convenzione
- b) in caso di disdetta da parte dell'Associazione Swissdec secondo la cifra 13, dopo la scadenza del termine di disdetta di sette giorni
- c) in caso di nuova certificazione, non appena entra in vigore il nuovo certificato
- d) in caso di adattamenti al software aziendale certificato o al trasmettitore (Transmitter) riguardanti le basi legali o le direttive inerenti alla certificazione
- e) in caso di modifica delle basi legali
- f) in caso di modifica di parti importanti delle direttive Swissdec

Se il certificato scade senza che venga sostituito da uno nuovo, tutti i diritti correlati si estinguono. L'azienda è tenuta a informare i propri clienti riguardo all'estinzione del certificato. Per il resto valgono le disposizioni della cifra 12 della presente convenzione.

6. Perdita della capacità di disporre del software

Nel caso in cui l'azienda venda i diritti sul software aziendale ad un'altra azienda, il certificato conserva la propria validità fino alla scadenza ordinaria a condizione che il software non sia stato modificato.

Questa operazione di vendita deve essere comunicata all'Associazione Swissdec che, in questo caso, emette il certificato a nome dell'acquirente.

Se l'azienda fallisce o è sciolta per altri motivi oppure il software aziendale viene ritirato dal mercato, il certificato è cancellato.

L'Associazione Swissdec garantisce che la trasmissione dei dati a partire da un certo software aziendale attraverso il distributore è possibile fintanto che la versione certificata degli standard Swissdec soddisfa le condizioni legali vincolanti. L'Associazione Swissdec completa le condizioni generali per l'uso del distributore con una corrispondente disposizione.

7. Obblighi di collaborare dell'azienda

7.1 Informazioni generali

L'azienda è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi di collaborare nel processo di certificazione specifico e in particolare a rispettare il processo previsto dall'Associazione Swissdec. In caso contrario, l'Associazione Swissdec è autorizzata a rifiutare l'emissione del certificato e/o ad addebitare all'azienda gli oneri supplementari alla tariffa oraria indicata alla cifra 8.

L'azienda si impegna ad assistere l'Associazione Swissdec nell'adempimento dei suoi compiti in conformità alla presente convenzione, mettendo a disposizione per tempo risorse di personale e tecniche sufficienti. L'azienda è tenuta in particolare a mettere a disposizione un numero sufficiente di collaboratori qualificati, al di fuori dell'attività normale, che possono agire come responsabili in modo giuridicamente vincolante.

L'azienda è tenuta a rispettare i termini temporali convenuti (data di inizio e di fine prevista, vedi copertina). L'azienda accorderà all'Associazione Swissdec gli accessi che le occorrono per l'adempimento dei compiti e fornirà, senza un invito particolare, tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti in conformità alla presente convenzione.

È responsabilità dell'azienda garantire che al più tardi tre mesi prima della scadenza della convenzione ne venga sottoscritta un'altra. A tal fine deve contattare per tempo l'Associazione Swissdec.

Nel quadro dell'adempimento della presente convenzione, l'azienda è tenuta a rispettare le esigenze del diritto in materia di protezione dei dati. Con la firma della presente convenzione, l'azienda conferma espressamente di non utilizzare dati produttivi per i test nell'ambito della certificazione.

7.2 Documentazione del software aziendale

L'azienda è tenuta ad allestire una documentazione relativa al software aziendale (descrizione del programma). La documentazione serve a dimostrare su quale base è stato certificato il software aziendale. L'Associazione Swissdec mette a disposizione un apposito modello che l'azienda può utilizzare. Quest'ultima può allestire la documentazione anche in forma diversa (ad es. elettronica o sotto forma di video), a condizione che illustri tutti i punti indicati nel modello.

La documentazione allestita contiene normalmente delle "catture schermo" (print screen) di schermate ed elenchi creati dal software aziendale. Si tratta di informazioni accessibili ad ogni utente del software aziendale. La documentazione costituisce quindi una descrizione dei processi e non contiene dati protetti dal diritto d'autore.

L'azienda assicura in particolare di non rendere accessibili all'Associazione Swissdec segreti aziendali, segreti inerenti alla produzione o dati protetti dal diritto d'autore. L'Associazione Swissdec è autorizzata a partire dal presupposto che le vengano fornite solo informazioni che può utilizzare nel quadro dell'allestimento della documentazione. L'azienda deve contrassegnare espressamente le eccezioni.

L'azienda assegna all'Associazione Swissdec il diritto di consegnare, ai fini della revisione, la documentazione relativa al software aziendale, allestita e approvata dall'azienda, ai revisori dei destinatari dei dati rappresentati direttamente o indirettamente nell'Associazione Swissdec.

8. Costi

La tariffa annua copre tutte le prestazioni indicate alle cifre 2.1 e 2.2 ed è pari a CHF 4'500.00 più IVA per software aziendale da certificare. Le ore di lavoro non usufruite decadono alla scadenza del contratto. È escluso qualsiasi rimborso.

Prestazioni ulteriori o più estese e servizi aggiuntivi non indicati alle cifre 2.1 e 2.2 vengono addebitati a seconda del lavoro effettivo alla tariffa oraria di CHF 190.00 più IVA. I costi per la fornitura di queste prestazioni sono fatturati periodicamente e vanno saldati al netto entro 30 giorni dalla data della fattura.

Il mancato superamento della certificazione per lo Standard salari CH (ELM) entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione per colpa dell'azienda comporta l'estinzione della presente convenzione secondo la cifra 13. In tal caso l'azienda è tenuta a versare l'intera tariffa dovuta per l'anno corrente. È escluso il rimborso delle tasse annue già versate. In caso di mancato superamento, per colpa dell'azienda, della certificazione per lo Standard prestazioni CH (KLE) e lo Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA) entro 12 mesi dalla data di inizio prevista (vedi copertina), l'Associazione Swissdec si riserva il diritto di sospendere la certificazione.

Se si fa capo a un partner commerciale in conformità al punto 3.1, l'azienda versa all'Associazione Swissdec un compenso una tantum di CHF 1'000.00 più IVA per partner commerciale, come indennizzo per gli oneri amministrativi derivanti.

9. Segretezza e protezione dei dati

Entrambe le parti sono tenute a mantenere la segretezza su tutte le informazioni riservate e a non utilizzarle per scopi diversi dall'adempimento della presente convenzione. L'obbligo di segretezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale fintanto che sussiste un interesse giustificato in tal senso.

Informazioni riservate sono tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che sono stati forniti o resi accessibili all'altra parte in relazione al presente rapporto contrattuale oppure da essa ottenuti in qualunque altro modo. Vi rientrano in particolare segreti di fabbricazione e segreti commerciali, nonché tutte le informazioni, i dati e/o i documenti relativi alla fornitura delle prestazioni e all'adempimento del contratto. Entrambe le parti garantiscono di trasmettere tale obbligo di segretezza ai propri collaboratori e terzi coinvolti.

Le parti sono consapevoli che i dati resi accessibili o noti all'altra parte nell'esecuzione del presente rapporto contrattuale possono essere soggetti alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative previste dalla legge a garanzia della protezione dei dati e ad assicurare che i collaboratori e i terzi coinvolti, che ricevono accesso a tali dati, siano al corrente degli obblighi a garanzia della protezione dei dati.

10. Marketing e invio della newsletter

L'Associazione Swissdec informerà le persone di contatto dell'azienda sugli sviluppi attuali, sui servizi e sugli eventi (ad esempio lo Swissdec Forum) dell'Associazione Swissdec tramite una newsletter inviata per e-mail. Se la persona di contatto non desidera ricevere tali informazioni via e-mail, può opporsi inviando un messaggio a info@swissdec.ch. La cancellazione dalla newsletter è possibile in qualsiasi momento, anche successivamente, e può essere effettuata inviando un messaggio all'indirizzo info@swissdec.ch o cliccando sull'apposito link presente nella newsletter.

11. Garanzia e responsabilità

Prima della stipulazione della presente convenzione, l'azienda si è informata in modo sufficiente sul contenuto e sull'entità, eventualmente facendo capo a terzi indipendenti, dei servizi prestati dall'Associazione Swissdec. Con l'apposizione della firma sulla presente convenzione, l'azienda conferma in particolare di avere ricevuto i documenti «Panoramica della certificazione – Standard salari CH (ELM) (allegato 1)», «Panoramica della certificazione – Standard prestazioni CH (KLE) (allegato 2)» e «Panoramica della certificazione – Standard autenticazione delle aziende Swissdec CH (SUA) (allegato 3)» e ne approva i contenuti.

L'azienda è consapevole che, nell'ambito dell'esame del software aziendale, non si procede ad un controllo vero e proprio del sistema del programma. L'Associazione Swissdec verifica unicamente se, impiegando gli strumenti ausiliari menzionati, il software aziendale produce i risultati corretti utilizzando i casi test preparati. L'Associazione Swissdec fornisce all'azienda le componenti tecniche descritte negli allegati secondo la cifra 1 della presente convenzione, ma non offre espressamente alcuna garanzia riguardo ad eventuali difetti o alla compatibilità delle componenti in questione con il software dell'azienda. L'azienda, pertanto, è tenuta a fare dei test individualmente prima dell'utilizzo.

L'azienda esclude ogni diritto di garanzia per quanto ammesso dalla legge.

L'Associazione Swissdec, in presenza di una colpa, risponde nei confronti dell'azienda esclusivamente per danni diretti causati da atti deliberati o da negligenza. Non esiste un'ulteriore una responsabilità.

12. Comunicazione verso terzi, licenza di marchio

Il marchio «Swissdec» e il logo Swissdec sono contrassegni protetti dell'Associazione Swissdec, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna. Il marchio nominativo «Swissdec» è protetto in Svizzera sotto il n. 526 660 per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

Prima della firma della presente convenzione, l'azienda non può utilizzare nelle sue pubblicazioni per terzi né il marchio nominativo «Swissdec» in qualunque forma (ad es. nelle indicazioni «certificato Swissdec», «Swissdec-certified» oppure «certificazione Swissdec») né il logo Swissdec. Una volta conseguita la certificazione, il nome dell'azienda è aggiunto all'elenco dei produttori di programmi certificati Swissdec consultabile alla pagina Internet www.swissdec.ch/it/software-certificati/ dell'Associazione Swissdec.

Con la firma della presente convenzione, l'azienda ottiene il diritto di rinviare, nelle pubblicazioni per terzi, alla stipula della presente convenzione. In queste pubblicazioni l'azienda deve fornire le informazioni seguenti:

- data prevista della certificazione
- nome del software aziendale
- versione dello standard Swissdec sulla base del quale viene rilasciata la certificazione

Dopo la consegna del certificato, l'Associazione Swissdec accorda all'azienda la licenza semplice per l'uso del marchio nominativo «swissdec certified basic» o «swissdec certified plus» nonché per il logo Swissdec, con i quali contrassegnare i propri prodotti e servizi. I contrassegni devono essere usati nel seguente modo:

- Il marchio nominativo «Swissdec» va impiegato esclusivamente nelle combinazioni «certificato Swissdec Basic», «certificato Swissdec Plus» «Swissdec Basic certified», «Swissdec Plus certified», «certificazione Swissdec Basic», «certificazione Swissdec Plus». Il marchio nominativo «Swissdec» non può pertanto essere utilizzato individualmente né in altre combinazioni di parole.
- Il logo Swissdec può essere utilizzato solo nella sua forma originale, senza variazioni, con i colori originali o in bianco e nero.
- Quando si utilizzano il marchio nominativo e il logo, ci si deve sempre assicurare che essi non vengano fraintesi come un rinvio al fabbricante del prodotto. Ciò deve essere garantito con un'adeguata rappresentazione grafica (ad es. rapporti di grandezza tra nome del prodotto e del fabbricante e il contrassegno Swissdec, colori, risalto ecc.).

- I contrassegni Swissdec possono essere utilizzati esclusivamente in relazione al prodotto certificato. È vietato ogni utilizzo con altri prodotti o per la pubblicità generale dell'azienda.
- L'azienda non può assegnare a terzi sottolicensenze per l'uso dei contrassegni Swissdec.
- Se l'azienda intende usare i contrassegni Swissdec in modo non del tutto conforme alle disposizioni, deve prima ottenere il consenso scritto dell'Associazione Swissdec, la quale decide a propria discrezione.
- Con l'eventuale revoca del certificato da parte dell'Associazione Swissdec e l'estinzione del certificato secondo la cifra 5, allo stesso tempo scade automaticamente la licenza per l'uso dei contrassegni Swissdec. L'Associazione Swissdec decide a propria discrezione e caso per caso su un'eventuale scadenza per utilizzare il materiale pubblicitario e simili.

Nel caso in cui l'Associazione Swissdec constati che l'azienda ha utilizzato i contrassegni Swissdec in modo abusivo, essa può adottare, a propria discrezione e secondo la gravità della trasgressione, uno o più provvedimenti elencati qui di seguito:

- sospensione immediata della consulenza
- applicazione di una penale convenzionale pari a CHF 5'000.00; il pagamento della penale convenzionale non esonera l'azienda dal rispetto della convenzione
- iscrizione dell'azienda su una «lista nera» che può essere pubblicata su Internet e in versione cartacea
- revoca del certificato
- introduzione di ulteriori misure giuridiche, richiesta di un risarcimento del danno

13. Durata della convenzione

La presente convenzione acquista validità una volta sottoscritta e ha una durata di quattro anni. Il periodo di quattro anni decorre dalla prima data prevista per l'inizio della certificazione dello standard salari CH (ELM) o dello standard prestazioni CH (KLE) come indicato a pagina 1 del presente accordo. Per quanto concerne le prestazioni uniche, la convenzione termina con il loro adempimento.

L'azienda è tenuta a garantire che al più tardi tre mesi prima della scadenza della convenzione ne venga sottoscritta una nuova tra l'azienda e l'Associazione Swissdec. Il nuovo documento entra in vigore alla scadenza della presente convenzione. Se alla scadenza della convenzione non ne viene stipulata una nuova tra l'azienda e l'Associazione Swissdec, il certificato cessa con la fine del contratto.

In presenza di motivi importanti che rendono non esigibile il mantenimento del rapporto contrattuale per la parte lesa, le due parti hanno il diritto di disdire la convenzione. Motivi importanti ai sensi della presente convenzione che autorizzano l'Associazione Swissdec a disdire la convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni e a dichiarare non valido il certificato sono in particolare i seguenti:

- a) Si sta utilizzando in modo abusivo il contrassegno Swissdec di cui alla cifra 12.
- b) L'azienda trasmette il certificato tecnico a terzi non autorizzati (clausola 3.3).
- c) È in corso il fallimento o altro scioglimento dell'azienda e/o il software aziendale viene ritirato dal mercato.
- d) Si constata in un secondo tempo che il software aziendale certificato presenta errori nell'esercizio produttivo che contravvengono ai criteri imperativi della versione certificata degli standard Swissdec e questi errori non vengono eliminati entro un lasso di tempo ragionevole.
- e) L'azienda viola gravemente i propri obblighi di collaborare.

14. Disposizioni finali

In caso di controversie inerenti alla presente convenzione, le parti si impegnano ad esaurire dapprima tutte le vie di conciliazione. Qualora insorgano conflitti in seguito alla stipula della presente convenzione, le parti sono tenute in linea di principio ad attuare tempestivamente una riunione d'urgenza, a discutere sui passi successivi e a mettere in atto una gestione della crisi da parte di una terza persona indipendente.

Se parti della presente convenzione dovessero risultare nulle o inefficaci sotto l'aspetto giuridico, resta valida la parte rimanente della convenzione. Le parti contraenti interpreteranno e attueranno la convenzione in modo tale che l'obiettivo da raggiungere con le parti nulle o inefficaci sotto l'aspetto giuridico venga per quanto possibile raggiunto.

In caso di dubbi o discordanze tra le varie versioni linguistiche della presente convenzione, fa stato la versione tedesca. Se non è stato stabilito espressamente in modo diverso, il domicilio dell'Associazione Swissdec vale come luogo di adempimento per le prestazioni previste da questa convenzione.

La presente convenzione è soggetta al diritto svizzero. L'unica competenza giudiziaria per tutte le controversie derivanti da questa convenzione è la sede dell'Associazione Swissdec a Lucerna.

La presente convenzione è redatta in duplice copia. Ognuna delle parti riceve una copia.

Luogo, data _____ Luogo, data _____

Firma Swissdec _____ Firma Azienda _____

Nome in stampatello _____ Nome in stampatello _____